

ITIS GALILEO FERRARIS



*CORSO di FORMAZIONE
su SICUREZZA e SALUTE dei lavoratori (626/94)*

IL RLS

Prof. Luca Salvini



IL RLS

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ INTRODUZIONE
- ★ OBIETTIVI DI QUESTO INCONTRO
- ★ IL CONTESTO
- ★ LA CONSULTAZIONE E LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI
- ★ IL RUOLO DEL RLS
- ★ TEST PERSONALE – DISCUSSIONE
- ★ QUALITÀ del DsVR

05/12/2002

Prof. Luca Salvini

2






INTRODUZIONE

Luca.Salvini@istruzione.it

★ ALCUNE DOMANDE/RISPOSTE
PRELIMINARI

★ CONCETTO DI ESPERTO

★ I RLS NEL VALDARNO:



05/12/2002

Prof. Luca Salvini



3



CONCETTO DI ESPERTO

Luca.Salvini@istruzione.it




COLUI CHE HA COMMESSO

UN ELEVATO

NUMERO DI ERRORI


IN UN AMBITO

MOLTO RISTRETTO



05/12/2002

Prof. Luca Salvini






4



I RLS NEL VALDARNO

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ QUANTI SONO
 - circa 20
- ★ QUANDO SONO STATI FORMATI
 - 11/03-15/05/02 per 32 ore
- ★ CHI LI HA FORMATI
 - La Consulta Provinciale della Protezione Civile
- ★ SU COSA SONO STATI FORMATI



05/12/2002

Prof. Luca Salvini



5




SU COSA SONO STATI FORMATI

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ La prevenzione nei luoghi di lavoro
- ★ Ruolo, compiti e responsabilità dei soggetti della prevenzione
- ★ Gli strumenti di gestione del sistema aziendale di prevenzione
- ★ Responsabilità civile e penale in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro
- ★ Il soggetto pubblico di vigilanza e di controllo
- ★ Metodologie per la valutazione dei rischi
- ★ Il ruolo del rappresentante dei lavoratori

05/12/2002

Prof. Luca Salvini





ALCUNE DOMANDE/RISPOSTE PRELIMINARI

Luca.Salvini@istruzione.it

★ QUANTI DI NOI HANNO PARTECIPATO AD
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE SULLA 626/1994?

★ COSA SIGNIFICA RLS?

★ **R**appresentante dei
Lavoratori per la **S**icurezza

★ COSA SIGNIFICA RSU?

★ Rappresentanza sindacale
unitaria

★ CHI PUÒ DIVENIRE RLS?

★ I RSU (sono eleggibili come
RSU i dip. a Tempo Indet.)

★ CHI NOMINA IL RLS?

★ La RSU

★ QUANTO DURA IN CARICA

★ Quanto la RSU (3 anni)

IL RLS?

05/12/2002

Prof. Luca Salvini



ALCUNE DOMANDE/RISPOSTE PRELIMINARI (2)

Luca.Salvini@istruzione.it

★ IL RLS È RETRIBUITO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI? **NO**

★ DALLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI PUÒ DERIVARGLIENE UN ONERE ECONOMICO? **NO**

★ LA SUA ATTIVITÀ SI SVOLGE AL DI FUORI DEL SUO ORARIO DI LAVORO? **NO**
(in teoria)

★ ESISTE UN MONTE ORE DI PERMESSI? **SÌ**

★ A QUANTO AMMONTA? **40 ore + FORMAZIONE SPEC.+**

05/12/2002

Prof. Luca Salvini








OBIETTIVI DI QUESTO INCONTRO

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ CONOSCERE I COMPITI DEL RLS
- ★ FAVORIRE L'INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ DEI VARI SOGGETTI COINVOLTI
- ★ CONOSCERE ALCUNI CRITERI PER VALUTARE LA QUALITÀ DEL D_sVR








IL CONTESTO

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ I SOGGETTI COINVOLTI
- ★ LA CULTURA DELLA SICUREZZA
- ★ OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
PENALE
- ★ INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI
LAVORATORI






I SOGGETTI COINVOLTI

Luca.Salvini@istruzione.it




Resp. SPP



Dirigente Sc.



Preposti



Organi di
vigilanza:
ASL, VF



RLS



Medico competente

05/12/2002



Lavoratori



Prof. Luca Salvini



LA CULTURA DELLA SICUREZZA

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ Nelle scuole è carente una cultura della sicurezza. Sebbene alcune disposizioni (cfr. c.m. 122/2000) auspichino una diffusione della cultura della sicurezza e prevenzione inserendo nei POF apposite attività, nelle scuole, in particolare da parte di alcuni Dirigenti Scolastici il tema della sicurezza è avvertito come mero adempimento burocratico: una volta nominate le figure sensibili e redatto il documento dei rischi si ritiene di aver adempiuto a quanto richiesto!
- ★ Il Dec. L.gvo 626/94 e successive disposizioni, tra cui la c.m. 119/99, oltre a prevedere l'obbligo, per il Dirigente scolastico, della stesura del documento di valutazione dei rischi, prevedono l'aggiornamento continuo del documento per garantire l'attualità dei comportamenti in materia e l'effettivo raggiungimento delle finalità perseguite (vedi anche la circolare 5/01 del 20 aprile 2001 della Presidenza del consiglio, Dipartimento funzione pubblica).

05/12/2002

Prof. Luca Salvini






12



OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ PENALE

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ LA RESPONSABILITÀ PENALE
ENTRA IN AZIONE QUANDO LE
NORME PREVEDONO UN OBBLIGO
- ★ DATORE DI LAVORO:
 - art. 4, 35, 48, 52, 62, ...
- ★ OBBLIGHI DEI LAVORATORI:
 - art. 5, 44, ..





INFORMAZIONE e FORMAZIONE DEI LAVORATORI





Luca.Salvini@istruzione.it

★ INFORMAZIONE DEI

LAVORATORI

★ FORMAZIONE DEI

LAVORATORI



05/12/2002

Prof. Luca Salvini



14



INFORMAZIONE

Luca.Salvini@istruzione.it

Art. 21.

Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
 - a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
 - c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
 - f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
 - g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.

05/12/2002




Prof. Luca Salvini



15



FORMAZIONE DEI LAVORATORI



Art. 22.

Luca.Salvini@istruzione.it

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro *assicura* che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, *riceva* una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
 - a) dell'assunzione;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. I rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. *I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.*
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.





CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ Il RLS è sede di alcuni diritti (consultazione, informazione, permessi) a nome di tutti i lavoratori.
- ★ In questo senso si può dire che costituisce un canale privilegiato (dai lavoratori \Rightarrow il Dirigente) per la consultazione e la partecipazione dei lavoratori in relazione alle problematiche della sicurezza e della salute
- ★ Non è però vero nel senso inverso.
L'informazione dei lavoratori spetta al datore di lavoro !!!

05/12/2002

Prof. Luca Salvini

17



IL RUOLO DEL RLS

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ IL R.L.S.
- ★ ATTRIBUZIONI DEL RLS
- ★ CCNQ sugli aspetti applicativi del D. Lgs. 626/1994
- ★ CCNI Scuola 1999/2001 (riprende fedelmente la 626)
- ★ SINTESI DEL RUOLO DEL RLS






IL R.L.S.

Luca.Salvini@istruzione.it

★ ELEZIONE DEL RLS (Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza)

★ MODALITÀ DI ELEZIONE DEL RLS

★ NUMERO MINIMO DI RLS





ELEZIONE DEL RLS

Luca.Salvini@istruzione.it

Art. 18

- ★ 1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la sicurezza.
- ★ 2. Nelle aziende o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti ...
- ★ 3. **Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.**
- ★ In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.





MODALITÀ DI ELEZIONE DEL RLS

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ **4.** Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
- ★ **5.** In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standard relativi alle materie di cui al comma 4.
- ★ Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale





NUMERO MINIMO DI RLS

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ **6.** In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
 - ★ **a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;**
 - ★ **b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;**
 - ★ **c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.**
- ★ **7.** Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.

05/12/2002

Prof. Luca Salvini



22



ATTRIBUZIONI DEL RLS

Luca.Salvini@istruzione.it

Art. 19

- ★ **1.** Il rappresentante per la sicurezza:
- ★ *a)* accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ★ *b)* è consultato preliminarmente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
- ★ *c)* è consultato sulla definizione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
- ★ *d)* è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;

05/12/2002

Prof. Luca Salvini



23



ATTRIBUZIONI DEL RLS (2)

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- ★ f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- ★ g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
- ★ h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

05/12/2002

Prof. Luca Salvini







24



ATTRIBUZIONI DEL RLS (3)

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ *i)* formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- ★ *l)* partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
- ★ *m)* fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
- ★ *n)* avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- ★ *o)* può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarli non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.








ATTRIBUZIONI DEL RLS (4)

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ **2.** Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
- ★ **3.** Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- ★ **4.** Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
- ★ **5.** Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera *a*).








CCNQ sugli aspetti applicativi del D. Lgs. 626/1994

Luca.Salvini@istruzione.it

Stralci da G.U n. 177 del 30/07/1996:

- ★ PERMESSI RETRIBUITI ORARI
- ★ FORMAZIONE DEI RLS
- ★ RIUNIONI PERIODICHE
- ★ STRUMENTI per l'espletamento
delle FUNZIONI





PERMESSI RETRIBUITI ORARI

Luca.Salvini@istruzione.it

IV. Permessi retribuiti orari.

★ Nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano piu' di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi gia' previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.

★ Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attivita' e' considerata tempo di lavoro.





FORMAZIONE DEI RLS

Luca.Salvini@istruzione.it

X. Formazione dei rappresentanti per la sicurezza.

- ★ Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 626/94, anche avendo riguardo alle indicazioni contenute nella circolare della Funzione pubblica del 24 aprile 1995, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1995.
- ★ La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.





FORMAZIONE DEI RLS (2)

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle amministrazioni o unità lavorative con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
- ★ conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- ★ conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- ★ metodologie sulla valutazione del rischio;
- ★ metodologie minime delle comunicazioni.
- ★ Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione della formazione.





RIUNIONI PERIODICHE

Luca.Salvini@istruzione.it

XI. Riunioni periodiche.

★ In applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo n. 626/94, le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno cinque giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.

★ Il rappresentante per la sicurezza puo' richiedere la convocazione di una riunione al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione nelle amministrazioni o unita' lavorative.

★ Della riunione viene redatto verbale.

05/12/2002

Prof. Luca Salvini





STRUMENTI per l'espletamento delle FUNZIONI

Luca.Salvini@istruzione.it

XII. Strumenti per l'espletamento delle funzioni.

- ★ In conformita' a quanto previsto al punto 4 dell'art. 18 del decreto legislativo n. 626/94, il rappresentante alla sicurezza puo' essere autorizzato all'utilizzo di strumenti in disponibilita' della struttura.
- ★ In tali strumenti rientrano in particolare l'utilizzo del locale a disposizione della rappresentanza sindacale, la consultazione delle pubblicazioni nella specifica materia.








SINTESI DEL RUOLO DEL RLS

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ Cosa può/deve fare
- ★ Quali informazioni deve ricevere
- ★ Di che cosa deve disporre









COSA PUÒ/DEVE FARE

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ Accedere ai luoghi di lavoro
- ★ Avvertire il responsabile dei rischi individuati
- ★ Promuovere l'elaborazione di misure di prevenzione idonee
- ★ Formulare eventuali osservazioni all'organo di vigilanza nel corso delle visite
- ★ Far ricorso agli organi competenti qualora ritenga non idonee le misure adottate





QUALI INFORMAZIONI DEVE RICEVERE

Luca.Salvini@istruzione.it

Quelle:

- ★ Sulla valutazione dei rischi, le misure, gli infortuni, le malattie professionali, ...
- ★ Programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
- ★ Sulla organizzazione della formazione degli addetti
- ★ Sulla designazione degli addetti al S.P.P.
- ★ Sulla designazione degli addetti all'attività di prevenzione incendi, pronto soccorso, evacuazione
- ★ Provenienti dall'organo di vigilanza
- ★ Relative alla sorveglianza sanitaria (motivazione degli accertamenti, risultati collettivi)
- ★ Che il datore di lavoro ha assunto in prima persona

05/12/2002

Prof. Luca Salvini



35






DI CHE COSA DEVE DISPORRE

Luca.Salvini@istruzione.it

Di:

- ★ Adeguata formazione
- ★ Documentazione in merito alla valutazione dei rischi
- ★ Tempo sufficiente (permessi, ..)
- ★ Mezzi e strumenti idonei
- ★ Accesso alla documentazione








QUALITÀ del DsVR

Luca.Salvini@istruzione.it

- ★ CRITERI UTILIZZATI PER STESURA
- ★ COMPLETEZZA
- ★ PERTINENZA
- ★ COERENZA
- ★ DINAMICITÀ
- ★ PRESENZA DI PROCEDURE





PRESENZA DI PROCEDURE

Luca.Salvini@istruzione.it

★ PROCEDURE:

- TUTTE LE AZIONI PER GESTIRE IN MODO CONTROLLATO UNA SITUAZIONE CHE

★ DEVONO ESSERE DEFINITI:

- I RISCHI CHE CONTROLLANO
- I SOGGETTI CHE LE ATTUANO
- I COMPORTAMENTI PER AGIRE IN SICUREZZA
- I SOGGETTI CHE VERIFICANO L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE
- LE MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO SE CAMBIANO LE CONDIZIONI CHE LE HANNO DETERMINATE

05/12/2002

Prof. Luca Salvini



38